SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 782)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE, MEZZAPESA, COCO e DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1977

Decorrenza delle nomine in ruolo degli insegnanti di applicazioni tecniche maschili e femminili a norma degli articoli 11 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'anno scolastico 1971-72 ebbe inizio l'immissione nei ruoli degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 11 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, relative ad applicazioni tecniche maschili e femminili, che erano all'epoca le uniche graduatorie prevista dall'articolo 8 della stessa legge.

La decorrenza giuridica della nomina fu fissata al 1° ottobre 1971. Infatti, le nomine non erano state effettuate prima per un'asserita indisponibilità di cattedre, anche se quasi tutti i docenti, dal 1961 al 1971, continuarono ad insegnare nelle rispettive sedi e le cattedre non furono certamente reperite tutte il 1° ottobre 1971.

Nello stesso anno scolastico continuò anche l'immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603, ed ebbe inizio l'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui alle leggi 20 marzo 1968, n. 327, e 7 ottobre 1969, n. 748.

Mentre per gli insegnanti, che hanno beneficiato delle citate leggi nn. 603, 327 e 748 la nomina è stata retrodatata al 1° ottobre 1966, per gli insegnanti di cui alla legge n. 831 nessuna retrodatazione è stata possibile non essendo prevista da esplicita disposizione di legge.

Invero, le soluzioni legislative sono state diverse. Nei confronti degli insegnanti di applicazioni tecniche, immessi nel ruolo della scuola media in virtù dei citati articoli 11 e 12 della 831, non è stata possibile la retrodatazione della nomina in quanto la stessa, come indicato dall'articolo 1 della legge numero 357 del 21 febbraio 1963, spettava agli insegnanti assunti nei limiti delle cattedre e dei posti determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 831.

Viceversa, la legge 25 luglio 1966, n. 603, nel prevedere l'immissione nei ruoli della scuola media delle categorie di insegnanti ivi contemplate, ha stabilito all'articolo 8 che le nomine avevano decorrenza agli effetti giuridici dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della legge e quindi dal 1° ottobre 1966, indipendentemente dalla circostanza che, alla precitata data, non fossero disponibili le cattedre.

Per quanto attiene alla decorrenza delle nomine in ruolo disposte in applicazione delle leggi 20 marzo 1968, n. 327, e 7 ottobre

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

1969, n. 748, il Consiglio di Stato ha ritenuto, pure in difetto di espressa indicazione, che le leggi citate siano integrative della disciplina prevista dalla legge n. 603 del 1966 e che le nomine in ruolo ad esse conseguenti abbiano la decorrenza agli effetti giuridici prevista dall'articolo 8 della stessa legge.

Se quest'esame comparativo spiega il motivo del diverso trattamento dei docenti, non elimina, ma anzi documenta, la grave ed ingiusta disparità tra insegnanti che danneggia solo coloro che sono stati immessi in ruolo con la n. 831. Costoro, pur essendo i più anziani, non hanno ottenuto le agevolazioni riservate ad altri colleghi, anche se la n. 831 ha preceduto di ben cinque anni la n. 603, di tre anni la n. 327 e di due anni la n. 748.

Non potendosi far luogo ad una soluzione in via amministrativa per risolvere tale sperequazione, come affermato anche dal Ministro della pubblica istruzione in risposta alla interrogazione n. 4-2798, presentata nel corso della VI legislatura, si rende necessaria un'iniziativa legislativa.

Riteniamo che, con l'articolo unico ora sottoposto al vostro esame, la questione possa essere equamente risolta.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La nomina in ruolo degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 11 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, decorre, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1961.